

Foglio Informativo Operazioni di Factoring Pro Solvendo

INFORMAZIONI SULLA BANCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

BANCA TERRITORI DEL MONVISO S.C.

VIA VALLAURI 24 - 12040 - SANT'ALBANO STURA - telefono: 011-97300; fax: 011-9730160

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

email: info@bancabtm.it - sito internet: www.bancabtm.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00167420041 - Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4510.40 - Cod. ABI 08833

COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring senza assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'acquisto dei crediti può essere o meno comunicato ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Reverse Factoring

Si rivolge a società di medio grandi dimensioni (Azienda Debitrice) con un portafoglio fornitori consistente e frazionato che desiderano efficientare e razionalizzare la gestione del proprio ciclo passivo, fidelizzando al contempo la filiera produttiva e consentendo ai propri fornitori un accesso agevolato al credito. La società di grandi dimensioni (Azienda Debitrice) stipula con la Banca una Convenzione di Reverse Factoring con la quale regola, di norma a condizioni concordate e in via esclusiva, il pagamento dei crediti vantati dai propri Fornitori e ceduti dai medesimi alla Banca.

I Fornitori, da parte loro, con la sottoscrizione di un contratto di factoring e l'adesione alla suddetta Convenzione, hanno la possibilità di accedere a linee di credito dedicate a condizioni privilegiate.

RISCHI TIPICI

Il rischio di mancato pagamento dei debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti sono oggetto di cessione. Il cedente garantisce altresì che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.

Nel caso di mancato pagamento dei singoli debitori alla scadenza la Società di factoring ha diritto di richiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI	
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE DI CREDITO	3,50%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO (In alternativa alla commissione suindicata a scelta del cliente)	3,50%
COMMISSIONE MENSILE PLUS-FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,70%
COMMISSIONE INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE	In formato cartaceo: € 0,00 In formato elettronico: € 0,00
INCASSO	
SPESE PER INCASSO ASSEGNI/RICEVUTE/EFFETTI*	€ 15,00
SPESE PER INCASSO E EMISSIONE RI.BA.*	€ 15,00
SPESE PER INCASSO SDD	€ 1,00
SPESE PER ASSEGNI/RICEVUTE/EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI	€ 10,00
SPESE INSOLUTI RI.BA.	€ 10,00
SPESE INSOLUTI SDD	€ 10,00
SPESE RICHIAMO ASSEGNI/RICEVUTE/EFFETTI	€ 10,00
SPESE RICHIAMO RI.BA.	€ 20,00
SPESE ISTRUTTORIA	
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA (addebitata alla concessione del fido)	€ 750,00
SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE (addebitata annualmente)	€ 700,00
RECUPERO SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	€ 250,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
SPESE HANDLING PER FATTURA O DOCUMENTI SIMILARI	€ 10,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/A TERZI	€ 250,00
SPESE POSTALI NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AI DEBITORI	€ 10,00
RECUPERO SPESE BOLLI	€ 2,00
SPESE DI TENUTA CONTO	
SPESE TRIMESTRALI TENUTA CONTO	€ 200,00
SPESE BONIFICI	
SPESE PER EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE AL CEDENTE	€ 5,00
GIORNI VALUTA	
GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	1 gg
VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA. (FISSI)	3 gg
VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RID (FISSI)	3 gg
VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI (FISSI)	3 gg

GIORNI VALUTA DI BONIFICO	
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA	1gg
GIORNI VALUTA DI SCONTO	
GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI A RIMESSA DIRETTA	3 gg
ANTICIPAZIONI	
TASSO DI INTERESSE DEBITORE NOMINALE ANNUO POSTICIPATO	Calcolato come somma tra valore del parametro e spread sotto indicati, pari ad oggi al 5,00 %. (Qualora il Parametro di indicizzazione sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	Euribor 3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate", calcolato dalla Banca, convertendo il tasso Euribor con base "Act 360 giorni" amministrato dallo European Money Markets Institute pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.; (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 365; ; c) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
SPREAD	5,00%
CRITERIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	Divisore Civile (365/365)
PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI	Trimestrale
TASSO INTERESSI MORATORI	7,00%
ONERI FISCALI	
IMPOSTA DI BOLLO	€ 16,00
IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA IN MISURA FISSA ED IN TERMINE FISSO, SE L'ATTO E' FATTO PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA	€ 200,00

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta, spese per eventuali perizie ipotecarie, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet www.mcc.it.

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", Benchmarks Regulation) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTI E RECLAMI

Recesso

Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Qualora il recesso avvenga a seguito di comunicazione del Fornitore, tutti i plafond eventualmente concessi dal Factor si intenderanno automaticamente revocati con effetto dalla data di ricezione da parte del Factor della comunicazione di recesso del Fornitore e con conseguente cessazione automatica della "rotatività" dei plafond stessi.

Risoluzione

Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del CC., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 del Contratto. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui il Fornitore e/o gli eventuali garanti intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, essi possono presentarlo al Factor, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 - 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it. Il Factor deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Fornitore e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Fornitore e/o gli eventuali garanti e il Factor possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA	
Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, in cambio del Corrispettivo come oltre definito; alla cessione si applica la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e ss. c.c.
Commissione	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti • commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare.
Commissione di plusfactoring	è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento
Corrispettivo delle cessioni di credito	Indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Credito	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	Indica la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Factor/Società di Factoring	Indica Mediocredito Centrale S.p.A.
Fornitore	Indica il Cliente/Fornitore, controparte del contratto di Factoring.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente alla società di factoring in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Plafond	Indica l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto.
Pro soluto	Indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore. L'assunzione del rischio è sempre limitata all'importo in linea capitale di quanto dovuto dal Debitore con le esclusioni specificate nel contratto.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione
Spese di valutazione per debitore	Spesa addebitata per la valutazione di ogni nuovo debitore e comunque ad ogni revisione annuale della pratica
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.